



N. 1202
Mod. 3
27 GIU 2022
Tot. Euro ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SEGNI CONCRETI APS

L'anno 2022, il giorno 15 giugno, alle ore 19 presso il Parco del Colle del Pionta in Arezzo si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione Segni Concreti Aps, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto
- Varie ed eventuali

Su invito della Presidente Letizia Cirillo e su approvazione dei presenti, le funzioni di segretaria verbalizzante sono assunte dalla socia Lorena Pedulli.

La presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, che sono presenti 4 soci (Letizia Cirillo, Giovanni Ielo, Lorena Pedulli e Demostenes Uscamayta Ayvar) e che 3 socie (Wendi Sophie Fragomeli, Giulia Rubechi ed Erika Sacco) sono rappresentate per delega regolarmente inviata prima dell'assemblea. Pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che è necessario un ulteriore adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts), dopo la modifica già effettuata nel 2020 per l'adeguamento al nuovo CTS (Codice del terzo settore). In particolare, come segnalato dall'Ufficio Sport, giovani e terzo settore del Comune di Arezzo con comunicazione del 22 maggio, a) in merito ai requisiti per l'ammissione degli associati, non è citato l'art. 21 comma 1 del CTS secondo il quale i soci devono essere ammessi *secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte*; b) fra i diritti degli associati non sono citati il diritto di esaminare tutti i libri sociali e le relative modalità con cui tale diritto può essere esercitato (art. 15 comma 3 CTS).

Si procede dunque a integrare/esplicitare il testo dello Statuto relativamente agli artt. 4 e 5 (I Soci e Diritti dei Soci) secondo le indicazioni ricevute. Si continua con la lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, al termine della quale l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo testo nella sua integrità. Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Relativamente al punto "varie ed eventuali", la Presidente riferisce del successo del progetto *Rigeneramenti* sulla riqualificazione del parco del colle del Pionta. Il progetto, coordinato dall'Università di Siena in collaborazione con l'APS Narrazioni Urbane, ha visto la partecipazione del Comune di Arezzo, della ASL Toscana Sud Est e di una serie di enti ed associazioni, tra cui Segni Concreti, che

La Presidente regala inoltre a ciascuno dei presenti una copia del fascicolo *Say One, Say All*, mappa di comunità del quartiere di Saione realizzata dall'Università di Siena per il progetto Oxfam Italia Seconda Stella a Destra - Mentori per la Resilienza. Il fascicolo contiene un'intervista realizzata a Segni Concreti e le foto di alcuni degli associati ritratti da Luca Baldassari de La Sbilenska.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Letter One

Segretaria verbalizzante

www.segnaonline.org

segni concreti APS

(Associazione Segni Concreti APS)

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche l'Associazione "Segni Concreti APS" a carattere volontario, autonomo, non violento, pacifista, pluralista, democratico.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Arezzo, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

- Contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione per una società priva di disuguaglianze.
- Valorizzare lo scambio di azioni e saperi tra le persone attraverso partecipazione e condivisione.
- Promuovere la cittadinanza attiva facendosi portavoce di diritti e doveri.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (in particolare laboratori a cura di cittadini per altri cittadini, proiezioni e feste in musica, realizzazione e diffusione di campagne di sensibilizzazione tramite il sito e i canali social dell'associazione);
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (in particolare tramite partecipazione e/o organizzazione di proiezioni, dibattiti e altri incontri pubblici insieme ad altre associazioni del territorio);
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo

27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in particolare tramite l'organizzazione di laboratori a cura di cittadini per altri cittadini, la partecipazione e/o organizzazione di incontri pubblici, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, e l'acquisto collettivo di beni di prima necessità per le persone in difficoltà).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione (v. art. 21 comma 1 CTS), su richiesta scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e le sue successive modifiche tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Gli ultraquattordicenni possono votare con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (v. art. 15 comma 3 CTS) presentando richiesta scritta al presidente.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di grave inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'escluso può far ricorso, nel termine di 30 giorni all'assemblea soci che deciderà nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle loro quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea dei soci
2. Il comitato direttivo
3. Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

La durata della carica degli organi dell'associazione è di due anni. Gli organi dell'associazione non possono essere immediatamente rinnovabili.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo mediante:

Avviso scritto da inviare attraverso posta elettronica o, in mancanza, con lettera semplice agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Deve inoltre essere convocata

1. Quando il Direttivo lo ritenga necessario.
2. Quando la richiede almeno un decimo dei soci, un minimo di cinque soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

1. Elegge e revoca il Presidente.
2. Elegge e revoca il Comitato Direttivo.
3. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
4. Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo.
5. Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione.
6. Delibera sulle esclusioni dei soci, su ricorso esclusi deliberate dal Comitato direttivo.
7. Approva il programma annuale dell'associazione.
8. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
10. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

1. Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
 2. Scioglie, trasforma, fonde, scinde l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da due membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione.
3. Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. Ammette i nuovi soci.
5. Esclude i soci
- 6.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (incarichi assegnati all'interno del direttivo).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente e il vicepresidente hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, presiedono il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresentano l'associazione di fronte alle autorità e ne sono i portavoce ufficiali.

Convocano l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispongono dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Presidente dell'associazione non può essere contemporaneamente anche Presidente di altre associazioni impegnate nello stesso ambito. Qualora lo fosse, dovrebbe rinunciare alla presidenza dell'altra associazione.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

1. Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea.
2. Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
3. Da iniziative promozionali ed eventi organizzati.
4. Da raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.
5. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme speculative che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci presenti dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letta e Ciel



ATTI PRIVATI

1802

Mod. 3

27

GIU. 2022

Tot. Euro *SENZA*